

**STATUTO
DEL COMUNE DI MORGEX**

Publicato sul 1° supplemento ordinario al bollettino ufficiale regionale n. 18 del 23-04-2002.

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.56 del 14/12/2001.

TITOLO PRIMO: PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

- Art. 1 -

Fonti

1. Il presente Statuto è adottato in conformità alla l.r. 07.12.1998 n. 54, applicativa degli artt. 5, 116, 128 e 129 cost., della l. cost. 26.02.1948 n. 4 e della l. cost. 23.09.1993 n.2.
 2. Esso rappresenta l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa e organizzativa del Comune con il concorso delle rappresentanze della società civile organizzate nella Comunità.
-

- Art. 2 -

L'Autonomia

1. L'attribuzione alla Comunità locale della titolarità del diritto di autonomia costituisce il principio che guida la formazione, con lo Statuto e con i regolamenti, dell'ordinamento generale del Comune.
-

- Art. 3 -

La Comunità

1. La Comunità di Morgex è autonoma. Essa è ordinata e organizzata nel Comune di Morgex, Ente di autogoverno nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, della Regione Autonoma Valle d'Aosta e dal presente Statuto.
 2. L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico-amministrativa del Comune.
 3. La Comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione, consultazione e di decentramento previste dal presente Statuto e dalla legge, scelte con cui individua i propri interessi fondamentali.
-

- Art. 4 -

Il Comune

1. Il Comune, istituzione autonoma nell'unità della Repubblica, è l'ente che cura e rappresenta gli interessi generali della Comunità.
2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione e il suo territorio.

3. Le funzioni proprie, delle quali il Comune ha piena titolarità, sono esercitate secondo le disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti; le funzioni esercitate in forma associata con altri Enti sono disciplinate da accordi e istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con gli stessi.

- **Art. 5** -

Caratteristiche costitutive

1. Il territorio del Comune confina con quello dei Comuni di La Salle, Pré-Saint Didier, La Thuile e Courmayeur.
2. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune definiscono la circoscrizione amministrativa sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni e i suoi poteri.
3. La sede del Comune è posta in Piazza Principe Tomaso e può essere modificata soltanto con atto del Consiglio comunale.
4. Il Comune ha un proprio stemma e si configura come nel bozzetto allegato al presente Statuto. Lo Stemma del Comune di Morgex è ufficialmente rappresentato sul Gonfalone, sul bollo e su ogni altro documento del Comune. Il Gonfalone, anch'esso rappresentato nel bozzetto allegato al presente Statuto, viene esibito nelle cerimonie ufficiali, nelle altre pubbliche ricorrenze ed ogni qualvolta sia necessario rappresentare il Comune in qualsivoglia manifestazione locale o extracomunale.
5. Sono vietati l'uso e la riproduzione dello Stemma per fini che contrastino con gli interessi del Comune o che ne ledano l'immagine.
6. Il regolamento disciplina l'uso e l'esposizione del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma e le relative modalità.

- **Art. 6** -

Il ruolo del Comune

1. Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo Statuto e i principi generali affermati dall'ordinamento.
2. Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla Comunità e indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinché provveda a soddisfarli.
3. Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà.
4. Promuove e supporta iniziative di carattere culturale dirette alla Comunità, con particolare attenzione a quelle volte alla salvaguardia del principio della tutela delle tradizioni linguistiche e culturali locali e alla valorizzazione del patois franco-provenzale.
5. Agevola e incoraggia quelle iniziative dei cittadini che si associano al fine di conseguire l'elevazione del livello del benessere sociale ed economico della Comunità e di quei settori di essa particolarmente colpiti da necessità e da bisogni. In tale ambito rivolge particolare attenzione alle Associazioni di Volontariato stimolando e favorendo ogni forma di collaborazione tra le medesime per il raggiungimento di obiettivi comuni.
6. Coordina l'erogazione dei servizi resi da soggetti pubblici e privati per armonizzarli con le esigenze della Comunità.
7. Rappresenta gli interessi della Comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono servizi attinenti alla popolazione del territorio.
8. Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.

- **Art. 7** -

L'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa del Comune si fonda sui principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.

2. La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa costituiscono obiettivo primario degli organi comunali, dell'organizzazione e della sua dirigenza.

- **Art. 8** -

I regolamenti comunali

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati e approvati dal Consiglio o dalla Giunta, in base alle attribuzioni stabilite agli articoli 20 e 26 del presente Statuto.
2. La potestà regolamentare del Comune è esercitata nel rispetto delle norme statali e regionali e dello Statuto.
3. Ai regolamenti divenuti esecutivi deve essere garantita la più ampia diffusione nell'ambito della comunità anche attraverso la pubblicazione su periodici a diffusione locale o avvalendosi dei moderni mezzi telematici di comunicazione.
4. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

- **Art. 9** -

Tutela della salute e della sicurezza sociale

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili e invalidi. Promuove una politica della salute, finalizzata alla prevenzione e all'educazione sanitaria, attraverso convegni con la partecipazione di esperti di settore e con l'informazione. Nell'esercizio di tali funzioni il Comune privilegia ogni forma di collaborazione con le Associazioni che operano nel settore e con le strutture sanitarie esistenti nel territorio, anche attraverso l'utilizzo di personale da esse dipendenti.
2. Il Comune promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impiego di cura e di educazione dei figli.
3. Il Comune opera affinché sia garantito a tutti i cittadini il diritto di accedere, di utilizzare le strutture e di circolare nel proprio territorio nel modo più agevole, sicuro ed autonomo possibile, anche eliminando barriere architettoniche esistenti e prevedendo protezioni per i percorsi pedonali esposti a rischio.

- **Art. 10** -

Tutela del diritto allo studio e delle attività rivolte ai giovani

1. Il Comune, in coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite in materia di diritto dei bambini e dei giovani, concorre a promuovere il diritto allo studio e alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione.
2. Il Comune organizza e promuove politiche giovanili dello studio, delle attività ricreative, ludiche, culturali, sportive, del lavoro e della formazione per consentire presenza e partecipazione anche ai cittadini che non hanno raggiunto il diciottesimo anno di età. Nell'ambito di tali iniziative stimola la realizzazione di attività che salvaguardino il diritto alla formazione bilingue e che siano dirette alla valorizzazione ed all'utilizzo del patois franco-provenzale.

- **Art. 11** -

Tutela e promozione della cultura locale

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale locale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni, con particolare riguardo alla soggettività del popolo valdostano.
2. Sostiene tutte le iniziative intraprese da enti, organismi e associazioni culturali, volte alla tutela della cultura valdostana concorrendo alla loro valorizzazione e contribuendo alla loro divulgazione, in modo da renderle fruibili alla Comunità.

- Art. 12 -

Promozione dello sport e tempo libero

1. Il Comune incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico.
2. Sostiene e concorre alla promozione ed alla diffusione degli sport tradizionali valdostani.
3. Per raggiungere tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi e associazioni ricreative e sportive; promuove inoltre la creazione di idonee strutture, servizi e impianti e ne assicura l'accesso ad enti, organizzazioni di volontariato, associazioni e singoli cittadini.
4. Le modalità di utilizzo delle strutture, servizi e impianti sono disciplinate dal regolamento che prevede anche il concorso alle spese di gestione, salvo che non sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, di prevenzione sanitaria, o per attività rivolte a particolari fasce di età.

- Art. 13 -

Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del territorio montano, del suolo, del sottosuolo finalizzati al rispetto del giusto equilibrio idrogeologico e per la rimozione delle cause di inquinamento.
2. Tutela e concorre allo sviluppo delle consorzierie ed al razionale impiego dei terreni consortili, dei demani collettivi e degli usi civici.
3. Tutela il patrimonio storico, artistico, archeologico, architettonico, paesaggistico e etnico garantendone il godimento alla collettività.

- Art. 14 -

Produzione, agricoltura, artigianato e turismo

1. Il Comune tutela l'agricoltura, riconoscendo alla medesima il ruolo di elemento fondamentale e caratterizzante della realtà produttiva locale e di attività di sostegno per ogni azione volta alla tutela del paesaggio e dell'ambiente.
2. Tutela le iniziative atte a sostenere e promuovere la commercializzazione dei prodotti tipici locali, con particolare riferimento a quelli derivanti dalla produzione del settore vinicolo e lattiero caseario.
3. Concorre allo sviluppo delle attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.
4. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello tradizionale che costituisce caratteristica distintiva della realtà alpina, promuovendo ogni iniziativa volta alla sua valorizzazione.
5. Tutela l'artigianato artistico e ne mantiene viva la tradizione.
6. Promuove e sostiene le forme associative e di cooperazione nel settore artigianale e di imprenditoria. Il Comune coordina e disciplina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità dei servizi.
7. Il Comune intraprende ogni iniziativa volta ad incentivare e sostenere forme atte a pubblicizzare l'attività svolta dalle realtà produttive esistenti nel territorio anche attraverso mezzi moderni che favoriscano lo sviluppo di un'azione sinergica volte a promuovere l'immagine e l'offerta della comunità nella sua globalità.

- Art. 15 -

Assetto, tutela e utilizzo del territorio

1. Il Comune attua un organico e equilibrato assetto del territorio:
 - favorendo la qualità degli spazi di lavoro e la dotazione di infrastrutture e servizi ad essi connessi;
 - attuando la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nel rispetto del giusto equilibrio tra zone verdi e zone edificabili, secondo le esigenze e le priorità definite dagli strumenti urbanistici attuativi;

- privilegiando la creazione di spazi verdi pubblici nell'immediata vicinanza e, ove possibile, all'interno del centro abitato;
- predisponendo strumenti di prevenzione diretti alla più ampia tutela dell'ambiente.

- **Art. 16** -

Servizi pubblici e forme di gestione

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, privilegia le seguenti forme di gestione:
 - a) la delega alla comunità montana;
 - b) la partecipazione a consorzi iscritti alla sezione separata dell'Albo Artigiani, o a Società di capitali anche a non prevalente capitale pubblico;
 - c) la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni interessati alla gestione del servizio;
 - d) la concessione a terzi;
 - e) apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali e culturali non aventi rilevanza imprenditoriale.

- **Art. 17** -

Principio delle azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna

1. Il Comune promuove azioni positive intese a rimuovere gli ostacoli che pregiudicano di fatto la partecipazione delle donne al mondo del lavoro, alla vita sociale, economica e politica.

TITOLO SECONDO: GLI ORGANI COMUNALI

CAPO PRIMO: ORDINAMENTO

- **Art. 18** -

Norme generali

1. Sono organi del Comune: il Consiglio comunale, la Giunta comunale, il Sindaco ed il Vicesindaco.
2. Il Sindaco, il Vicesindaco, ed i consiglieri sono eletti a suffragio universale, secondo le disposizioni vigenti.
3. Spettano agli organi comunali la funzione di rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dal presente Statuto nell'ambito della legge.

CAPO SECONDO: IL CONSIGLIO COMUNALE

- **Art. 19** -

Ruolo e funzioni

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità locale, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
 2. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.
 3. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge regionale.
 4. Il Sindaco presiede il Consiglio.
-

- Art. 20 -

Competenze

1. Il Consiglio ha competenza inderogabile per i seguenti atti fondamentali:
 - a) Statuto dell'ente e delle associazioni dei comuni di cui l'ente faccia parte;
 - b) regolamento del Consiglio;
 - c) bilancio preventivo e relative variazioni;
 - d) rendiconto;
 - e) costituzione e soppressione delle forme associative di cui alla parte IV della L.R. 07.12.1998 n. 54;
 - f) istituzione e ordinamento dei tributi;
 - g) adozione dei piani territoriali ed urbanistici;
 - h) nomina dei propri rappresentanti presso enti, organismi e commissioni.
2. Spetta inoltre al Consiglio l'adozione dei seguenti atti:
 - a) i regolamenti comunali, fatta eccezione per il regolamento interno che a termine dell'art. 26 del presente Statuto disciplina il funzionamento della Giunta e per il regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi dell'amministrazione comunale;
 - b) l'approvazione dei progetti preliminari di opere pubbliche di cui alla L.R. 12/96 e successive modificazioni;
 - c) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - d) la partecipazione a società di capitali;
 - e) la nomina della commissione edilizia;
 - f) gli acquisti, le alienazioni e le permutazioni immobiliari;
 - g) l'individuazione delle forme di gestione dei servizi pubblici locali.

- Art. 21 -

Adunanze e convocazioni

1. L'attività del Consiglio si svolge in adunanze ordinarie e straordinarie.
2. Sono adunanze ordinarie quelle convocate entro il mese di giugno per l'approvazione del rendiconto dell'anno finanziario precedente ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione triennale
3. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno, sentita la Giunta comunale, e ne presiede i lavori, secondo le disposizioni del regolamento.
4. L'ordine del giorno deve essere consegnato ai consiglieri per iscritto almeno 5 giorni prima della seduta. In caso di urgenza l'ordine del giorno è consegnato ai consiglieri, per iscritto, almeno ventiquattro ore prima della seduta.
5. Le adunanze straordinarie possono avere luogo in qualsiasi momento su richiesta del Sindaco, di 5 consiglieri o di 250 elettori.
6. Nel caso in cui 5 consiglieri assegnati o 250 elettori lo richiedano, con istanza motivata, il Sindaco deve riunire il Consiglio entro venti giorni dal deposito dell'istanza nella segreteria comunale, inserendo nell'ordine del giorno l'argomento di cui all'istanza.

- Art. 22 -

Funzionamento

1. Per quanto non previsto dalla legge o dallo Statuto, un apposito regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, disciplina la convocazione ed il funzionamento del Consiglio.
2. In ogni caso il regolamento dovrà prevedere il diritto di esprimersi, anche nel corso delle adunanze, in patois franco provenzale; gli interventi in tale lingua sono tradotti in italiano od in francese su espressa richiesta del Sindaco, del segretario, di un consigliere o di un assessore. Il testo riportante la versione in patois franco-provenzale sarà riportato nei resoconti consiliari, mentre il testo francese e/o italiano costituirà l'unico riferimento per la redazione del processo verbale e per la formazione degli atti ufficiali del Consiglio.
3. Il regolamento interno stabilisce inoltre:
 - a) la costituzione dei gruppi consiliari;

- b) la composizione ed il funzionamento delle commissioni, costituite secondo il principio della più ampia rappresentatività;
 - c) le modalità di convocazione del Consiglio comunale;
 - d) le modalità di presentazione e discussione delle proposte;
 - e) la disciplina delle sedute, le maggioranze necessarie per la loro validità e per l'approvazione delle deliberazioni e le modalità di voto;
 - f) le modalità di verbalizzazione delle sedute, che è obbligatoria, e l'eventuale impiego di apparati di registrazione;
 - g) la presentazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni;
 - h) l'organizzazione dei lavori;
 - i) la pubblicità dei lavori del Consiglio e delle commissioni nonché degli atti adottati;
 - j) in casi di particolare importanza, da identificarsi specificamente, può prevedere che le sedute del Consiglio siano precedute da assemblee della popolazione, con definizione delle modalità del loro svolgimento.
4. Il Consiglio comunale si avvale di commissioni consiliari temporanee, costituite con criterio proporzionale.

- **Art. 23** -

Consiglieri

1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità. Il loro status è regolato dalla legge.
2. I consiglieri hanno poteri di controllo e diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio e di formulare interrogazioni, proposte interpellanze e mozioni.
3. Le modalità e le forme del diritto di iniziativa e di controllo dei singoli consiglieri comunali, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.
5. I consiglieri comunali hanno libero accesso agli uffici del Comune ed hanno diritto di ottenere gli atti e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato.
6. Il Sindaco deve assicurare una preventiva ed adeguata informazione ai consiglieri sulle questioni che saranno sottoposte al Consiglio mediante deposito presso la segreteria comunale, almeno 24 ore prima della seduta, dei documenti relativi alle questioni stesse.

CAPO TERZO: LA GIUNTA COMUNALE

- **Art. 24** -

Composizione della Giunta

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, dal Vicesindaco, che ne fa parte di diritto, e da tre assessori, nominati dal Sindaco.
2. Il Sindaco, in accordo con il Vice Sindaco, può scegliere gli Assessori anche tra persone esterne agli eletti nel Consiglio comunale, purché queste oltre a rispondere a requisiti di competenza ed esperienza tecnico-amministrativa, siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere comunale; tali assessori partecipano al Consiglio senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti le loro competenze, ed hanno diritto, come i consiglieri, di accedere ad informazioni e di depositare proposte, istanze ed altri atti rivolti al Consiglio.
3. Il Sindaco deve dare adeguata comunicazione delle formazioni della Giunta al Consiglio nella prima seduta consigliare successiva alle elezioni.
4. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
5. Le dimissioni, la cessazione o la revoca dall'ufficio di Assessori devono essere comunicate al Consiglio comunale nella prima adunanza e comunque entro trenta giorni.

- **Art. 25** -

Ruolo e competenze

1. La Giunta comunale è organo esecutivo di collaborazione del Sindaco per l'attività del Comune. In coerenza con l'indirizzo politico-amministrativo determinato dal Consiglio esercita l'attività di iniziativa di amministrazione, di promozione e di raccordo con gli organi di partecipazione.

Compie tutti gli atti di amministrazione che per legge e per il presente Statuto non siano riservati al Consiglio comunale, al Sindaco, al Segretario comunale ed ai funzionari dirigenti.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.
3. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.
4. La Giunta determina i criteri e le modalità di attuazione dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi del Comune, nel rispetto degli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio.
5. La Giunta svolge le attribuzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi con cui specifica il fine e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui devono attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze esecutive e di gestione loro attribuite dalla legge statale e regionale nonché dal presente Statuto.
6. Opera scelte nell'ambito della disponibilità amministrativa, con l'indicazione dei fini e l'individuazione delle priorità.
7. Approva i progetti, i programmi esecutivi e adotta i provvedimenti che comportino impegno di spesa sugli stanziamenti di bilancio ad essa assegnati.
8. Può definire e approvare le convenzioni con soggetti pubblici e privati, concernenti opere, servizi e la materia urbanistica, fatte salve le competenze consiliari.
9. Riferisce, al termine di ogni seduta del consiglio comunale, sulla propria attività e sull'esecuzione dei programmi.

- **Art. 26** -

Esercizio delle funzioni

1. La Giunta comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto in forma collegiale. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza di tre dei suoi componenti.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco o, in caso di sua assenza, dal Vicesindaco, che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. E' presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vicesindaco. Nel caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta dall'Assessore più anziano d'età.
3. Gli Assessori concorrono con le loro proposte e il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Esercitano funzioni di propulsione.
4. Per quanto non previsto dalla legge o dallo Statuto, un apposito regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dai suoi componenti, disciplina la convocazione ed il funzionamento della Giunta.

CAPO QUARTO: IL SINDACO ED IL VICESINDACO

- **Art. 27** -

Il Sindaco

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale ed è membro di diritto del Consiglio e della Giunta comunale.
2. Quando assume le sue funzioni presta giuramento pronunciando la seguente formula "Je jure d'observer loyalement la Constitution de la République italienne et le Statut de la Région Autonome Vallée d'Aoste, de remplir les devoirs de ma charge dans l'intérêt de l'Administration et pour le bien public", ovvero "Giuro di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto della Regione Autonoma Valle d'Aosta, di adempiere i doveri della mia carica nell'interesse dell'Amministrazione e per il bene pubblico."
3. Il Sindaco è il capo del governo locale e come tale esercita funzioni di rappresentanza, presidenza, sovrintendenza ed amministrazione.
4. Nei casi previsti dalla legge esercita le funzioni di ufficiale del governo.
5. Il Sindaco esplica altresì le funzioni ad esso demandate dalle leggi regionali.
6. Ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

7. La legge regionale disciplina, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

- Art. 28 -

Competenze amministrative

1. Il Sindaco esercita le seguenti competenze:
- a) rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge ed è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'ente;
 - b) sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune ed esercita quelle conferitegli dalle leggi, dallo Statuto comunale o dai regolamenti;
 - c) presiede il Consiglio e la Giunta comunale;
 - d) coordina l'attività dei singoli assessori;
 - e) nomina e revoca il segretario comunale con le modalità previste dalla legge regionale;
 - f) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - g) nomina e revoca, con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
 - h) può delegare propri poteri ed attribuzioni al Vicesindaco ed ai funzionari nei limiti previsti dalla legge;
 - i) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici, sentita la Giunta;
 - j) convoca i comizi per i referendum previsti nello Statuto;
 - k) adotta ordinanze ordinarie finalizzate all'attuazione di leggi o regolamenti; emana altresì ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 28 L.R. 07.12.1998 n. 54;
 - l) rilascia autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa;
 - m) procede alla revoca di assessori o la loro sostituzione in caso di dimissioni o di cessazione dall'ufficio per altra causa;
 - n) provvede, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio, nonché valutate eventuali istanze presentate dai cittadini ai sensi dell'art. 47 del presente Statuto, a coordinare ed organizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici al fine di armonizzare l'apertura dei medesimi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
 - o) provvede, nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio e d'intesa con i responsabili competenti delle amministrazioni interessate, a coordinare e riorganizzare gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
 - p) qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, provvede, sentiti i capigruppo consiliari, entro quindici giorni dalla scadenza del termine alle nomine con proprio atto da comunicare al Consiglio nella prima adunanza successiva;
 - q) determina di agire e resistere in giudizio per conto e nell'interesse del Comune;
 - r) partecipa al Consiglio permanente degli enti locali.
2. Le attribuzioni del Sindaco, quale ufficiale del governo, nei servizi di competenza statale, sono stabilite da leggi dello stato.
3. I provvedimenti adottati dal Sindaco sono denominati decreti od ordinanze.

- Art. 29 -

Competenze di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza:
- a) acquisisce presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - b) promuove direttamente, od avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 - c) compie atti conservativi dei diritti del Comune;

- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le associazioni dei comuni di cui l'ente fa parte, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente tramite i legali rappresentanti delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
- e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

- Art. 30 -

Il Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale, ed è di diritto membro del Consiglio e della Giunta comunale.
2. Quando assume le sue funzioni, all'atto della proclamazione degli eletti, presta giuramento, avanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, con la stessa formula prevista nell'art. 27 comma 2 del presente Statuto.
3. Nel caso di assenza od impedimento del Sindaco il Vicesindaco assume tutte le funzioni attribuite al medesimo dalla legge e dal presente Statuto.
4. Il Sindaco può delegare, in via temporanea o permanente, funzioni proprie al Vicesindaco.

TITOLO TERZO: UFFICI DEL COMUNE

- Art. 31 -

Organizzazione degli uffici

1. L'amministrazione del Comune è attuata tramite un'attività per obiettivi e si uniforma ai seguenti principi:
 - a) distinzione fra funzioni di direzione politica e di direzione gestionale;
 - b) organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi;
 - c) analisi ed individuazione della produttività dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficienza, di efficacia e di economicità dell'attività svolta da ciascun dipendente;
 - d) individuazione delle responsabilità collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - e) massima flessibilità delle strutture e del personale.
2. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale mediante la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
3. Nel rispetto della separazione tra funzione di direzione politica e funzione di gestione amministrativa, l'attività di gestione dell'Ente è affidata al Segretario comunale ed ai Responsabili dei servizi, che l'esercitano in base agli indirizzi del Consiglio ed in attuazione delle determinazioni della Giunta nonché delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, con l'osservanza dei principi dettati dal presente Statuto.
4. Al Segretario comunale ed ai Responsabili di servizi competono tutti i compiti gestionali, compresa l'adozione degli atti con rilevanza esterna.
5. Il segretario comunale ed i responsabili di servizi, partecipano, se richiesti, a commissioni di studio e di lavoro anche esterne.
6. Il Segretario comunale ed i Responsabili di servizi formulano pareri ed esprimono valutazioni di natura tecnica e giuridica al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, ai consiglieri ed agli assessori.

- Art. 32 -

Il Segretario comunale

1. Il segretario comunale, facente parte del comparto unico del pubblico impiego, ai sensi delle norme regionali e del contratto di lavoro, assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.
2. Al segretario comunale sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e coordinamento, di legalità e di garanzia, secondo le disposizioni di legge e dello Statuto.

3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente esercita l'attività di sua competenza con poteri di iniziativa od autonomia di scelta degli strumenti operativi nonché con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.
 4. Il segretario comunale esprime parere di legittimità sulle proposte di deliberazione e questioni sollevate nel corso delle sedute degli organi collegiali comunali.
 5. Esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
 6. Partecipa alle sedute degli organi collegiali e ne cura la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge regionale e dal regolamento.
-

- Art. 33 -

Pubblicità degli atti del Comune

1. Il Sindaco individua presso il Municipio un apposito spazio da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni, dei decreti, delle ordinanze normative, degli avvisi e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico secondo la legge, lo Statuto ed i regolamenti.
 2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità, la comprensibilità e la facilità di lettura degli atti esposti.
 3. Il Segretario comunale, od un suo delegato, cura l'affissione degli atti in tutti gli spazi previsti avvalendosi di un messo comunale e ne certifica l'avvenuta pubblicazione di cui è responsabile.
-

TITOLO QUARTO: ORDINAMENTO FINANZIARIO-CONTABILE

- Art. 34 -

Principi

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla normativa regionale e statale oltre che dal regolamento di contabilità.
 2. Gli organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalle leggi a tutela dei diritti del contribuente;
 3. Per quanto compatibili i principi indicati al comma 2 debbono essere osservati dagli Organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del Comune.
-

TITOLO QUINTO: COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

- Art. 35 -

Lo Stato

1. Il Comune gestisce i servizi di competenza statale, attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurare il miglior funzionamento a favore dei cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni, quale Ufficiale di Governo.
 2. Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni d'interesse generale da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle leggi ed alle condizioni dalle stesse previste.
 3. Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che assicura la copertura dei relativi oneri.
-

- Art. 36 -

La Regione

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio, risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale.
 2. Il Comune, nell'attività di programmazione di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali e alle procedure stabilite dalle leggi regionali.
-

- Art. 37 -

La Comunità montana

1. Il Consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, può delegare alla comunità montana l'esercizio delle funzioni del Comune che riguardino ambiti locali da esercitarsi in modo associato, in relazione alla migliore esecuzione dei compiti e delle funzioni, sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e dell'aderenza alle specifiche condizioni socio-territoriali.
 2. Il Comune si riserva poteri di indirizzo, di impulso, di vigilanza e di controllo, disciplinati dalle convenzioni previste dalla legge, sulle materie delegate.
 3. Il Sindaco o, su delega espressa, il Vicesindaco, fanno parte del Consiglio della Comunità Montana, unitamente a due rappresentanti, nominati rispettivamente dalla maggioranza e dalla minoranza del Consiglio.
 4. Le nomine di cui al comma 3 devono avvenire entro quarantacinque giorni dalla proclamazione degli eletti.
 5. Il Consiglio comunale delibera l'esercizio in forma associata, attraverso la comunità montana, delle singole funzioni comunali che non raggiungano le soglie ed i parametri minimi individuati per la gestione a livello comunale.
 6. I rapporti finanziari ed organizzativi connessi allo svolgimento in forma associata delle funzioni comunali sono regolate da convenzioni, che stabiliscono anche le modalità del trasferimento del personale, tra il Comune e la comunità montana.
 7. Nel caso di esercizio associato delle funzioni comunali attraverso la Comunità Montana, il Comune trasferisce a questa le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio di tali funzioni.
-

- Art. 37bis -

Forme associative e di cooperazione

1. Il Comune, qualora il perseguimento di determinati obiettivi corrisponda all'interesse anche di altri enti o soggetti, siano essi pubblici o privati, privilegia l'esercizio coordinato di funzioni, per la gestione di servizi e di progetti di sviluppo.
A tal fine il Comune si avvale degli istituti previsti dalla legge attraverso la stipula di accordi ed intese di cooperazione.
 2. In applicazione ai principi di cui al comma 1, il Consiglio comunale approva apposite convenzioni che dovranno stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e le rispettive garanzie.
-

TITOLO SESTO: PARTECIPAZIONE POPOLARE

- Art. 38 -

Partecipazione popolare

1. Il Comune valorizza, privilegia e favorisce la libera partecipazione popolare all'attività dell'ente; garantisce e promuove forme associative, al fine di assicurarne il buon andamento, la democraticità, l'imparzialità e la trasparenza, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
2. Il Comune prevede forme dirette e semplificate di tutela degli interessi, che favoriscano l'intervento dei cittadini nei procedimenti amministrativi, anche in chiave preventiva, mediante regolamenti.

3. L'amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione di organismi di partecipazione e di soggetti economici su particolari problemi.
4. Nei procedimenti relativi all'adozione di atti fondamentali del Comune sono adottate idonee forme di consultazione ed informazione nei limiti e con le modalità previste da leggi o regolamenti.

- **Art. 39** -

Assemblee consultive

1. Possono indirsi assemblee generali degli elettori del Comune con poteri consultivi e propositivi cui partecipano gli organi comunali o loro delegati.
2. In ogni caso le assemblee generali possono essere convocate dal Sindaco, su proposta di otto consiglieri e di 250 elettori, entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione della proposta.
3. Gli organi comunali competenti provvedono entro sessanta giorni in merito alle indicazioni emergenti dalla votazione dell'assemblea, motivando adeguatamente in caso di determinazione difforme.
4. Possono indirsi assemblee limitate agli interessati qualora le questioni da trattarsi riguardino parti specifiche del territorio comunale. Il regolamento in tale caso disciplina anche il numero minimo degli elettori che possono provvedere alla relativa convocazione.

- **Art. 40** -

Interventi nei procedimenti

1. L'azione del Comune si conforma ai principi di imparzialità, buon andamento dell'amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa secondo criteri di trasparenza e partecipazione.
2. I soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge o dai regolamenti comunali.
3. Qualora sussistano particolari ragioni di urgenza, od il numero dei destinatari o la loro indeterminata natura lo rendano opportuno o necessario, si provvede mediante pubblici proclami od altri mezzi idonei a comunicare l'avvio dei procedimenti amministrativi.
4. La partecipazione al procedimento amministrativo deve avvenire secondo le modalità stabilite al capo III della L.R.18/1999.

- **Art. 41** -

Istanze

1. I cittadini, le associazioni, gli organismi locali, i comitati, le consorzierie e gli altri interessati possono rivolgere al Sindaco istanze in merito a specifici aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta viene fornita entro sessanta giorni dal Sindaco, dal segretario o dal responsabile del servizio a seconda della natura politica od amministrativa della questione.

- **Art. 42** -

Petizioni

1. Tutti i cittadini anche in forma collettiva, così come le associazioni o gli organismi locali, possono rivolgersi agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale e di Comune necessità, nelle materie di loro competenza.
2. La relativa procedura, i tempi e le forme di pubblicità sono stabiliti con regolamento. L'organo competente esamina la questione e, entro sessanta giorni dalla presentazione, predispone gli interventi necessari o l'archiviazione del procedimento con provvedimento motivato.
3. In difetto ciascun consigliere può chiedere la discussione della questione in Consiglio. Il Sindaco pone la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio successiva alla richiesta.

4. I cittadini, gli organismi e le associazioni che hanno presentato la petizione hanno diritto ad essere informati sull'esito delle iniziative e delle procedure intraprese dal Comune a seguito delle petizioni stesse entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza.
 5. Sono considerate irricevibili le petizioni, che non presentino i seguenti requisiti:
 - a) essere sottoscritte da cittadini, di cui devono indicarsi con chiarezza le generalità, l'indirizzo e gli estremi di un documento di identità, ovvero, quando gli autori agiscono quali rappresentanti di un'organizzazione la carica ricoperta all'interno di questa, nonché la precisa denominazione e sede della medesima;
 - b) identificare con sufficiente chiarezza e precisione gli atti, interventi o comportamenti sollecitati;
 - c) sollecitare atti, interventi o comportamenti di competenza del Comune;
 - d) indicare nominativo e recapito cui inviare le comunicazioni previste al precedente comma 4.
-

- **Art. 43** -

Proposte

1. Duecentocinquanta cittadini possono presentare proposte per l'adozione di atti amministrativi che vengono trasmesse entro trenta giorni dalla presentazione della stessa a cura del Sindaco all'organo competente, con i pareri dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale nonché con l'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
 2. L'organo competente sente i proponenti entro sessanta giorni dalla presentazione.
 3. Tra il Comune ed i proponenti può essere raggiunto un accordo nel perseguimento dell'interesse pubblico per determinare il contenuto del provvedimento richiesto.
 4. L'organo competente provvede a comunicare le decisioni assunte ai soggetti proponenti.
-

- **Art. 44** -

Referendum

1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini all'attività pubblica sono previsti referendum consultivi, propositivi ed abrogativi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, ad eccezione delle materie indicate nel successivo comma 3.
 2. I referendum non possono svolgersi in coincidenza con altre operazioni elettorali.
 3. Non possono indirsi referendum sul bilancio preventivo, sul rendiconto, sull'istituzione ed ordinamento dei tributi e su ogni altro atto inerente alle entrate comunali. Non si ammettono più di tre referendum all'anno.
 4. Il referendum può essere promosso:
 - a) dalla Giunta comunale;
 - b) da 8 consiglieri comunali;
 - c) da 300 elettori.
 5. L'ammissibilità dei quesiti referendari viene esaminata da apposita commissione tecnica nominata dal Consiglio Comunale e formata da almeno tre membri di comprovata conoscenza delle materie giuridiche, previo parere espresso dal segretario comunale. Il parere di ammissibilità deve essere espresso entro quarantacinque giorni dal deposito della richiesta.
 6. La consultazione deve tenersi in un'unica giornata festiva entro centoventi giorni dal deposito della richiesta.
 7. Lo spoglio deve iniziare immediatamente dopo la chiusura dei seggi.
 8. I risultati verranno proclamati dal Sindaco entro il giorno successivo alla chiusura delle operazioni elettorali.
 9. Il regolamento disciplina le modalità organizzative delle consultazioni.
 10. I referendum abrogativi possono essere proposti solo sugli atti della Giunta e del Consiglio, con le limitazioni previste al comma 3 del presente articolo.
 11. I referendum sono approvati quando partecipi alla consultazione la maggioranza degli elettori del Comune e quando ottengano il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
 12. L'indizione e l'esito del referendum sono pubblicati all'albo pretorio del Comune e nel bollettino ufficiale della regione.
-

- **Art. 45** -

Effetti dei referendum propositivi e consultivi

1. Qualora i referendum propositivi e consultivi siano approvati, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio comunale delibera i conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento dei risultati dei referendum propositivi e consultivi è deliberato, con motivazione adeguata, dalla maggioranza dei componenti dell'organo competente.

- **Art. 46** -

Accesso

1. Al fine di rendere effettiva la loro partecipazione all'attività dell'amministrazione, ai cittadini singoli od associati, agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni è garantito il diritto di accesso alle strutture, ai servizi agli atti delle amministrazioni e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali secondo le modalità definite dal regolamento, con l'osservanza dei principi stabiliti dalla legge regionale ed in attuazione del principio di ostensibilità dei fascicoli.

- **Art. 47** -

Informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici, con le limitazioni previste dall'articolo precedente.
2. L'ente si avvale dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la conoscenza degli atti.
3. La comunicazione deve essere esatta, tempestiva, completa ed inequivocabile nonché adeguata all'eventuale indeterminazione dei destinatari.
1. La Giunta adotta i provvedimenti organizzativi idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione, con particolare riferimento alle informazioni relative allo stato degli atti e delle procedure nonché all'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque riguardino i soggetti interessati.

TITOLO SETTIMO: NORME TRANSITORIE E FINALI

- **Art. 48** -

Revisione dello Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso si conformano tutti gli atti del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa di almeno 300 cittadini per proporre modifiche od integrazioni allo Statuto mediante la presentazione di una proposta redatta per articoli secondo la procedura prevista dall'art. 43, fermo restando quanto disciplinato dagli artt. 44 e 45.
3. Le modifiche e le integrazioni dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale secondo la legge regionale.
4. Il Comune invia copia dello Statuto o delle sue modificazioni alla Presidenza della Giunta Regionale della Valle d'Aosta, per la sua conservazione.

- **Art. 49** -

Norme finali

1. L'organo competente approva entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto i regolamenti previsti dallo Statuto stesso.
2. In caso di approvazione di leggi o di modifiche dello Statuto incompatibili con i regolamenti comunali, questi devono essere adeguati alla situazione sopravvenuta entro sei mesi.

**ALLEGATO A
BOZZETTO E DESCRIZIONE DELLO STEMMA**

ALLEGATO B

BOZZETTO E DESCRIZIONE DEL GONFALONE
